

STUDIO LEGALE
Avv. CARMELINA GIUFFRÈ
VIA SALVATORE QUASIMODO N° 1
98061 BROLO (ME)
Tel 09415814909 Cell 3887419164
Pec; carmelinagiuffre@pec.giuffre.it
Email carmelina.giuffre@tiscali.it

TRIBUNALE DI MESSINA

-SEZIONE LAVORO-

RICORSO EX ART 414 C.P.C. CON CONTESTUALE ISTANZA EX ART 700 C.P.C. E
ISTANZA EX ART 151 C.P.C.

Per la sig.ra

[REDACTED] elettivamente domiciliata in Brolo (Me) alla
via Salvatore Quasimodo n.1 presso e nello studio dell'avv. Carmelina Giuffrè del foro di Patti (c.f.
GFFCML78S48G377F) la quale dichiara di volere ricevere le comunicazioni al seguente recapito
pec: carmelinagiuffre@pec.giuffre.it che la rappresenta e difende giusta procura allegata in calce
rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica inserita nella busta telematica
contenente il presente atto

-ricorrente-

CONTRO

-Ministro dell'Istruzione e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, p.iva.
80185250588, con sede in Roma, viale Trastevere n. 76 /A- domiciliato ex lege presso l'avvocatura
distrettuale dello Stato;

- Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, c.f. 80018500829 in persona del legale rappresentante
pro tempore, in persona del Direttore Generale p.t., con sede in Palermo, Via Giovanni Fattori 60,
domiciliato ex lege presso l'avvocatura distrettuale dello Stato;

- Ufficio VIII- Ambito territoriale per la provincia di Messina, c.f.80005000833 **Messina**, in persona del
legale rappresentante pro tempore, con sede in Messina, Via San Paolo is. 361, domiciliato ex lege
presso l'avvocatura distrettuale dello Stato;



e nei confronti di
tutti contro interessati in atti;

PREMESSO

- Che la ricorrente ha conseguito la laurea Magistrale in Giurisprudenza in data 31/01/2012 presso l'Università degli Studi di Messina, a ciclo unico quinquennale (**doc. 1** – certificato sostitutivo di laurea), idonea all'insegnamento per la classe di concorso A046;
 - Che nell'anno accademico 2019 la ricorrente ha sostenuto e superato gli esami integrativi di “Economia Aziendale”, “Statistica Economica” e “Politica Economica” richiesti ai fini dell'insegnamento, conseguendoli altresì presso l'Università Telematica Pegaso, (**doc. n. 2** – esami integrativi);
 - Che nell'anno accademico 2019 la ricorrente ha altresì, conseguito i 24 crediti formativi universitari nelle discipline antropo-psicopedagogiche ed in metodologie e tecnologie presso l'Università Telematica Pegaso, richiesti dal legislatore, quale titolo di accesso per le successive procedure rivolte al reclutamento docenti, disciplinate dall'art. 5 D. Lgs. 59/2017 (attuativo della L. n. 105/15) - (**doc. n.3** – conseguimento 24 CFU); -
 - Che in data 29/07/2020, la ricorrente ha presentato domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali e d'istituto per le supplenze della Provincia di Torino(**doc. n. 4**);
 - Che in data 26/05/2022 l'istante ha presentato domanda di aggiornamento e trasferimento nelle Graduatorie Provinciali e di Istituto per le Supplenze per la Provincia di Messina **numero protocollom piaopolis.registro ufficiale. i.7411952.26/05/2022(doc. n. 5);**
 - Che la piattaforma online non ha permesso alla ricorrente, nonostante in possesso della laurea in Giurisprudenza, dei 24 cfu, delle materie richieste ad integrazione e dell'abilitazione alla professione di avvocato, di potersi iscrivere nella Prima fascia della graduatoria provinciale costringendola così a doversi declassare in seconda fascia contrariamente a quanto previsto dalla normativa vigente. La ricorrente è quindi attualmente inserita nella II fascia delle graduatorie di istituto della provincia di Messina e nella III fascia Graduatorie Provinciali per le supplenze, valide per il biennio 2020/2021 e 2021/2022 e per il biennio 2022/2023 e 2023/2024 in relazione alla classe di concorso: A046 (Scienze giuridico - economiche) e GPS
- INCROCIATE SOSTEGNO II FASCIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO.
- Orbene, in virtù della normativa primaria vigente, ingiusto deve considerarsi l'assetto regolamentare



estremamente limitativo di cui all'O.M. 112/2022 (all.6) secondo il quale, solo coloro i quali sono in possesso del titolo di abilitazione vecchio sistema, hanno diritto ad essere inseriti nelle GPS prima fascia, operando così una inammissibile disparità di trattamento, che pregiudica fortemente le aspettative lavorative del ricorrente - limitandone gravemente le opportunità di conferimento degli incarichi a tempo determinato nella scuola statale – che, pur essendo in possesso della laurea magistrale, dei 24 CFU è stata ingiustamente collocata in seconda fascia delle GPS e delle graduatorie di istituto. Posto quanto sopra, la ricorrente, al fine di ottenere il riconoscimento del valore abilitante all'insegnamento del possesso congiunto di Laurea e 24 CFU e, quindi, il diritto all'inserimento nella I Fascia delle GPS e nella II Fascia delle Graduatorie di Istituto, propone il presente ricorso che affida ai seguenti

MOTIVI 1) NULLITA' E/O ILLEGITTIMITA' DELL'O.M. N. 112/2022 IN RELAZIONE ALL'ORDINANZA MINISTERIALE 60/2020 NELLA PARTE IN CUI NON RICONOSCE VALORE ABILITANTE DELLA LAUREA E 24 CFU – FUMUS BONI IURIS.

La piattaforma online non ha permesso all'odierna ricorrente, nonostante il possesso dei Titoli d'Accesso costituito dalla Laurea e dai 24 CFU, di potersi iscrivere nella I Fascia della Graduatoria Provinciale e, contestualmente, nella II Fascia delle Graduatorie di Circolo e d'Istituto, costringendola così a doversi declassare in II Fascia delle GPS e III Fascia delle Graduatorie di Circolo e d'Istituto, contrariamente a quanto previsto dalla normativa vigente per quanto di seguito meglio precisato. Il Ministero dell'Istruzione, infatti, mediante l'adozione dell'Ordinanza Ministeriale impugnata ha, pertanto, precluso al ricorrente la possibilità di essere inserito nella I Fascia delle GPS e nelle II Fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto. Tale esclusione è illegittima! La Direttiva Europea 2005/36/CE è, infatti, direttamente applicabile nell'Ordinamento Italiano ed è comunque stata recepita con il D. Lgs. 206/2007 al cui art. 4 prevede che“... hanno eguale valore i titoli di formazione rilasciati da un Paese terzo se i loro possessori hanno maturato, nell'effettivo svolgimento dell'attività professionale, un'esperienza di almeno tre anni sul territorio dello Stato membro che ha riconosciuto tale titolo, certificata dal medesimo...”.

L'individuazione dei titoli abilitativi che consentono alla candidata di accedere alle graduatorie riservate ai docenti in possesso di titolo di abilitazione è effettuata dal legislatore delegato in forza della norma primaria costituita dalla legge 107/ 2015. Il possesso dei 24 cfu consentono l'accesso al prossimo concorso riservato



agli abilitati, non consente invece l'accesso alla prima fascia delle Graduatorie per le Supplenze (GPS) e nella seconda fascia delle G.I. (quelle riservate ai docenti abilitati). L'odierna ricorrente chiede, con il presente ricorso, il riconoscimento del valore abilitante del titolo posseduto, alla luce della totale irragionevolezza del sistema di reclutamento rivolto al personale docente e posto in essere dall'Amministrazione resistente che, da un lato, continua a richiedere l'abilitazione all'insegnamento quale requisito d'accesso ai concorsi, dall'altro, a partire dal concorso previsto dall'art. 5 D. Lgs. 59/2017, identifica l'abilitazione, anche spendibile ai fini dell'inserimento nelle graduatorie provinciali e d'istituto, con il conseguimento dei 24 CFU. In conformità alla legge delega, il D. Lgs 59/2017 ha individuato, quale titolo di abilitazione di accesso ai concorsi per il reclutamento docenti, non solo l'abilitazione vecchio sistema (PAS, TFA, SISS....) ma anche, alternativamente, la laurea col conseguimento dei 24 CFU in specifici SSD, statuendo, così la sostanziale equivalenza tra abilitazione e possesso congiunto di laurea/24 CFU: "costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'art. 3, comma 4, lettera a), il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di a) laurea b) 24 crediti formativi universitari o accademici..." (art. 5 D.lgs. 59/2017 come modificato dalla legge 145/2018). Il possesso congiunto del titolo di laurea e dei 24 CFU è, pertanto, considerato equivalente, per espressa previsione legislativa, all'abilitazione ai fini dell'accesso alle procedure concorsuali per il reclutamento docenti: "Essendo l'accesso concorsuale conseguente esclusivamente al possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento è gioco forza ritenere che l'accesso, alternativo, ai laureati in possesso dei 24 CFU, sia stato considerato dal legislatore abilitante o equivalente all'abilitazione. Il legislatore del 2017-2018, nel binario della delega, ha in sostanza ridisegnato normativamente il requisito dell'abilitazione. Pertanto l'abilitazione deve ritenersi razionalmente equivalente al possesso della laurea oltre i 24 CFU per espressa previsione legislativa" (Tribunale di Siena, Sentenza 15/2020 del 22 gennaio 2020 – Dott. Delio Cammarosano). I 24 CFU, infatti, costituiscono un percorso diretto a sviluppare esperienze e professionalità di abilitazione all'insegnamento. Si tratta di un'attività di formazione orientata alla funzione docente, che ha come specifico riferimento la fase evolutiva della personalità dei discenti, in vista dell'assunzione di quelle relevantissime responsabilità che ricorda anche la Corte Costituzionale, sent. 2019 n. 130. Nonostante il superiore dato normativo, l'amministrazione scolastica considera il possesso dei 24 CFU unitamente alla laurea titoli validi



solo per l'accesso alla II fascia delle GPS ed alla III fascia delle graduatorie di istituto, non riconoscendo ad essi erroneamente ed illegittimamente valore abilitante. Ciò sulla base di quanto indicato nell' Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06.5.2022 **(all.6)**, che all'art. 3 comma 9, dispone: "Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione; b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curriculare, aggiuntiva o extra curriculare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado; 3. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso; 4. per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curriculare, aggiuntiva o extra curriculare nelle discipline antropopsico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado; 3. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso". Riassumendo, quindi, sulla base della suddetta O.M. n. 112 del 06.5.2022 possono comparire nelle GPS: a) in prima fascia i docenti in possesso di relativa abilitazione (Pas, tfa, Siss..) b) in seconda fascia i docenti: - in possesso di laurea + 24 CFU in discipline psicopedagogiche e metodologie didattiche; - in possesso di abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado (titolo previsto dal D.M. 59/2017); - con precedente inserimento nella terza fascia di istituto per il triennio 2019/20 per la specifica classe di concorso (quindi senza i 24 CFU). Alla



luce di quanto sopra, operando come se non fossero intervenute la L. 107/2015 ed il D. Lgs. 59/2017, il Ministero ha equiparato il possesso dei 24 CFU al precedente inserimento in terza fascia delle graduatorie d'istituto (ammissibile con il solo titolo di studio e senza il possesso di ulteriori titoli di servizio o culturali), determinando così la totale mortificazione dei 24 CFU conseguiti.

Ma vi è più!, occorre evidenziare un ulteriore grave contraddizione nell'operato dell'amministrazione scolastica. Il Ministero dell'Istruzione, infatti, mediante l'emanazione del D.M. 92 del 08.02.2019, inerente la partecipazione ai corsi di specializzazione sul sostegno – riservati ai docenti abilitati – consente la partecipazione a pieno titolo a coloro che sono in possesso della laurea unitamente ai 24 Cfu. In altri termini, è lo stesso Ministero dell'Istruzione mediante il D.M. sopra citato, a riconoscere il valore abilitante della laurea unitamente ai 24 cfu. La disparità di trattamento tra gli stessi docenti che da un lato vengono considerati abilitati in quanto possono accedere al corso di specializzazione è palese laddove il Miur ne esclude l'inserimento nella 2° fascia aggiuntiva delle G.I.

Orbene, la copiosa giurisprudenza di merito intervenuta sul punto, anche di codesto ecc.mo Tribunale, ha chiarito che il titolo di laurea unitamente ai 24 Cfu conferisce agli aspiranti docenti un bagaglio culturale idoneo a giustificare la valenza abilitante del titolo come dimostrato dal fatto che l'identità tra l'abilitazione all'insegnamento e 24 crediti formativi universitari è stata voluta dallo stesso legislatore come si evince dalla lettura in combinato disposto dell'articolo 1, comma 110 della legge 107/2015 e dell'articoli 5 e 17 del decreto legislativo 59/2017. A tal proposito è possibile richiamare tra le tante la sentenza del tribunale di La Spezia n. 35/2020 secondo la quale: **“In sostanza, da questo complesso normativo, è chiaro che, per accedere ai concorsi per il posto di docente, di cui all'art. 3, d.lgs. n. 59 del 2017, occorre possedere: - l'abilitazione, - oppure – il che vuol dire, in alternativa – laurea ed il conseguimento di 24 CFU in forma curricolare, aggiuntiva o extracurricolare, nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, di cui sei in determinate materie («pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche»).**

Appare dunque illogico ed insostenibile, sulla base dell'assunto che si tratterebbe di norme programmatiche rivolte al futuro, affermare che chi è in possesso dei requisiti sub b), come l'odierna ricorrente, mentre può partecipare al concorso, previsto dalla legge, per il posto di docente, non può ricevere il conferimento di



supplenze, come letteralmente si ricava invece dall'art. 2, D.M. n. 374 del 2017 (consultabile sul sito istituzionale www.miur.gov.it). Se, infatti, per legge il possesso dei requisiti sub b) è considerato sufficiente per accedere al concorso, che recluta docenti di ruolo, non può un atto avente forza normativa inferiore, quale un decreto ministeriale, non prevedere, per svolgere nelle more, tramite il conferimento di supplenze, la medesima attività, il possesso di quei requisiti; in sostanza è come se, per il D.M., in contrasto con la legge, detti requisiti non fossero sufficienti o adeguati. Il D.M., in parte qua, va ritenuto illegittimo e deve essere disapplicato [art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001; artt. 4-5, L. n. 2248 del 1865, all. E)]. **La giurisprudenza intervenuta su identico contenzioso che ha accertato il valore abilitante del titolo è copiosa (ex multis, Tribunale di Siena, Tribunale di Cassino, Tribunale di Parma, Tribunale di Roma, Tribunale Di La Spezia, Tribunale di Termini Imerese, Tribunale di Messina, Tribunale di Crotone, Tribunale di Busto Arsizio, Tribunale di Monza, Tribunale di Napoli Nord).** Orbene la circostanza che la ricorrente possa partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati ma non possa accedere alle graduatorie riservate ai docenti abilitati, configura una evidente disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione, che solo una lettura costituzionalmente orientata della normativa di riferimento consente di escludere. Il legislatore di cui alla legge 107/2015, infatti, ha inteso affermare, *expressis verbis*, che **“a decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento...”**. Il legislatore delegato, chiamato a definire il nuovo percorso di reclutamento del personale docente ha indicato cosa deve intendersi per titolo di abilitazione previsto all'art. 11 dalla L. 107/2015, affermando che “Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera *a*), il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA..” Avendo, quindi, la normativa di rango primario equiparato l'abilitazione all'insegnamento con i 24 Cfu, non può



revocarsi in dubbio che la Dott.essa Maria Diana Ridolfo in possesso del diploma di laurea magistrale, dei 24 CFU specifici per le proprie classi di concorso vanta, un titolo dal valore abilitante secondo la ridefinizione del concetto di abilitazione operata dal legislatore delegato (art. 5 D. Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015). In merito a ciò, si richiama un precedente recente del Tribunale di Messina, ordinanza del 22.12.2020, giudice dott.ssa G. Bellino, che sul punto statuisce “Dal combinato disposto di queste norme sembra emergere che il legislatore, nel richiedere specifici requisiti per l’accesso a tutti i nuovi concorsi per il reclutamento docenti, abbia voluto sostituire l’abilitazione all’insegnamento, pur prevista dall’art. 1, comma 110 della legge delega, con i 24 crediti formativi in specifici settori scientifico disciplinari (per il concorso ordinario) o con i tre anni di servizio (per il concorso straordinario), disciplinati dal decreto attuativo e dallo stesso art. 1 cit, comma 181”. Si è quindi ritenuto paradossale che al possesso del diploma di laurea e dei 24 CFU, considerato ormai dalla legge titolo di abilitazione all’insegnamento per la partecipazione ai futuri concorsi per l’assunzione a tempo indeterminato, non venga riconosciuto da un decreto ministeriale analogo valore abilitante ai fini dell’inserimento nelle graduatorie di II fascia - riservate agli abilitati - per l’assegnazione di semplici incarichi di supplenza. È pur vero che lo stesso D. Lgs. n. 59/2017 cit., al Capo II (artt. 8-13), prevede che i vincitori del concorso di cui all’art. 5 non vengano subito immessi in ruolo, ma sottoscrivano un contratto triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento (FIT) che assicura un inserimento graduale nella funzione docente (in particolare, il titolare di contratto FIT su posto comune è tenuto a conseguire, al termine del primo anno, il diploma di specializzazione per l’insegnamento secondario e, durante il secondo e terzo, a completare la propria preparazione professionale con ulteriori attività di studio, tirocini formativi diretti e indiretti e supplenze brevi) e che solo il positivo superamento dell’esame finale consente l’attribuzione di un incarico triennale; sicché il percorso di formazione specializzazione resta pur sempre necessario. E che, inoltre, nessuna disposizione di rango primario o secondario ha disposto espressamente l’equiparazione o l’equipollenza del titolo di laurea con il conseguimento di 24 CFU all’esito favorevole dei percorsi abilitanti. Appare, tuttavia, ragionevole ritenere, richiamando precedente di questo Tribunale (ordinanza del 2.12.2019) che, in tale mutato assetto normativo, i concetti di “abilitazione” e di “idoneità all’insegnamento” vadano complessivamente rivisitati e che pertanto devono riconoscersi in possesso del titolo di abilitazione anche gli aspiranti che abbiamo conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico e 24 CFU per accesso FIT, essendo



questi ultimi “titoli stabiliti dal vigente ordinamento per l’accesso ai corrispondenti posti di ruolo ex art. 5 del regolamento di cui al D.M. n. 131/2007 da ricondurre quindi in un’interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni primarie e secondarie sopra esaminate, nel novero dei titoli di abilitazione e/o idoneità previsti dall’art. 2, comma 1 del D.M. 374/2017 (con elenco non tassativo, atteso che esso, al n. 6, fa generico riferimento ad “altre abilitazioni”). Infatti, attesa l’omogeneità delle situazioni poste a confronto, la diversa interpretazione dell’art. 2 del D.M. 374/2017 e della relativa lett. A della tabella di valutazione A appare determinare una illogica oltre che irragionevole disparità di trattamento”. Provvedimenti cautelari dello stesso tenore di quello sopra indicato sono stati eseguiti dall’amministrazione scolastica, tra cui la recentissima ordinanza di accoglimento totale n. 1264/2022 del 18/01/2022, resa dal Giudice del Lavoro, nel giudizio incardinato innanzi al Tribunale di Messina, Sez. Lav., recante RG n. 5379/2021, con la quale, in accoglimento della domanda cautelare avanzata, è stato riconosciuto il diritto della ricorrente ad essere inserita nella prima fascia delle graduatorie provinciali e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto per le classi di concorso A046 (medesima classe di concorso cui aspira la ricorrente).

2) VIOLAZIONE DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE 2005/36/CE E 2013/55/UE. CONSEGUENTE VIOLAZIONE DELL’ART 3 DELLA COSTITUZIONE.

La condotta serbata dall’amministrazione statale si appalesa illegittima, discriminatoria e contraria alla normativa comunitaria.

Il titolo di abilitazione “vecchio sistema”, si appalesa tra l’altro contrario alla disciplina europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare. Le procedure c.d. abilitative previste dalla normativa scolastica del nostro Paese sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di “programmare gli accessi” al ruolo. Ciò che vale, ai fini dell’inserimento nelle fasce di istituto è il titolo di studio, come si evince dalle Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D. Lgs 206/2007 in virtù delle quali l’accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono insistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa. È pertanto indispensabile, al fine di chiarire il quadro normativo applicabile, che il legislatore nazionale ha già recepito, mediante l’art. 1, comma 79 della Legge 107/2015, la assoluta irrilevanza della c.d. "abilitazione all'insegnamento". Del resto le disposizioni dell’Unione Europea,



in tema di "professione regolamentata", non necessitano di alcuno sforzo interpretativo in ragione della loro particolare chiarezza. Le Direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE disciplinano il sistema generale delle professioni regolamentate nell'ambito dell'Unione Europea e dei titoli di accesso alle stesse. Il Ministero dell'Istruzione, mediante DM 30 gennaio 1998, n. 39, ha definito l'elenco dei titoli di studio validi per l'esercizio della professione di docente nelle rispettive classi di concorso; in particolare con detto decreto Ministeriale, ha statuito che tali titoli consentono l'accesso alla professione di docente e quindi dalla lettura sistematica delle norme (Direttiva Ue 2005/36 e 2013/55 come recepite dal legislatore italiano e DM. 3911998) ciò che emerge è che tali titoli sono idonei all'esercizio della professione regolamentata, ovvero di "qualifica professionale". Sul punto si richiama ancora la recente pronuncia del tribunale di Cassino (si veda sopra) secondo la quale "La rilevata illegittimità si coglie anche sotto il profilo del contrasto con la normativa europea unitaria, che non prevede nessun titolo abilitativo per l'insegnamento. Infatti, ai sensi delle Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D. Lgs 206/2007 e con il D. Lgs. 15/2016 e dal D.M. 39/1998, l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa."

Le procedure definite "abilitanti" dallo Stato italiano non rientrano invece nelle definizioni di "qualifica professionale" adottate dalla Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una "formazione regolamentata" ma una mera procedura amministrativa appartenente all'ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano. Ne consegue che il diritto all'esercizio della professione non sorge in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge. In altri termini, l'abilitazione all'insegnamento (intesa come conseguimento di Tfa, Pas e SSSI) è un certificato che consente al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di "programmare gli accessi" e non rappresenta, secondo la definizione legislativa, un titolo utile all'esercizio della professione di docente. Come si è detto, le procedure di abilitazione sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento e non titoli che consentono lo svolgimento della professione di docente e l'accesso ai concorsi, in quanto ciò che vale, ai fini dell'inserimento nelle fasce di istituto è il titolo di studio, che costituisce la "qualifica professionale" ai sensi delle citate direttive comunitarie. Ciò sembra confermato dalla norma di cui all'art. 1, comma 416 della legge 244/2007 con la



quale sono stati istituiti i Tfa, per la quale "...l'attività procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari, con cadenza biennale, nei limiti delle risorse disponibili ...". In altri termini, affermare che una procedura consente soltanto di programmare gli accessi significa dire che l'accesso non è consentito dalla procedura di abilitazione, ma dal titolo sottostante. Tale procedura, invero, non rientra tra le definizioni dell'Unione Europea utili ai fini dello svolgimento della professione di docente (vedi in questo senso Trib. Roma sent. n. 2823/2019). Ne è ulteriore conferma la circostanza che il legislatore nazionale ha già recepito, mediante l'art. 1, comma 79 della Legge 107/2015, alla luce del riferito quadro normativo eurounitario, la sostanziale irrilevanza della cd. "abilitazione all'insegnamento". Infatti, detta norma stabilisce che il dirigente scolastico può conferire incarichi anche a docenti che siano sprovvisti di titoli di "abilitazione". Si impone pertanto una disapplicazione del D.M. 374/2017, sia alla luce della normativa primaria interpretata in senso conforme a Costituzione (artt. 3 e 97) sia alla luce del diritto eurounitario, nella parte in cui detto decreto ministeriale, richiedendo una specifica abilitazione, osta al riconoscimento del diritto della ricorrente all'inserimento nella seconda fascia (II fascia) delle graduatorie di istituto del personale docente per la classe di concorso ... (omissis). Le spese di lite sono compensate, in considerazione della novità della questione e della non perspicuità interpretativa della normativa rilevante, integranti gravi ed eccezionali ragioni. P.Q.M. Il Tribunale di Cassino, in funzione di Giudice del Lavoro» definitivamente pronunciando, così provvede: accerta e dichiara che la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal diploma di laurea magistrale in Scienze dell'Educazione e dai 24 CFU e per l'effetto ordina al Ministero convenuto di inserire la ricorrente nella II fascia delle graduatorie di istituto del personale docente..." Alla luce di quanto sopra, ed in virtù di una interpretazione costituzionalmente orientata, delle norme di riferimento, confortata dai numerosi precedenti della giurisprudenza pronunciatisi in materia, non potrà che riconoscersi valore abilitante al titolo di studio in possesso del ricorrente congiuntamente ai 24 CFU nelle discipline antro-po-psi-co-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, ai CFU nelle specifiche materie di insegnamento, e conseguentemente il diritto della stessa ad essere inserita nella II fascia delle graduatorie di istituto e nella prima fascia delle GPS della provincia di Messina, per la classe di concorso classe di concorso A046 SCIENZE GIURIDICO – ECONOMICHE e GPS INCROCIATE SOSTEGNO I FASCIA SCUOLA SECONDARIA II GRADO ed in quelle ritenute accessibili in corso di causa, secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge, con il diritto della stessa ad assumere gli incarichi sulla base della



disponibilità già manifestata mediante la presentazione della domanda in data 26.05.2022 ai sensi del D.M. 30.7.2021, n. 242 con cui ha espresso le proprie preferenze di sede e tipologia di posto.

Tutto ciò premesso, con l'instaurazione del presente procedimento è intenzione della Dott.essa Maria Diana Ridolfo ottenere un provvedimento di urgenza ex art 700 c.p.c. che ordini alla Ministero di inserire il ricorrente immediatamente nella prima fascia delle graduatorie provinciali supplente, personale docente, per propria classe concorsuale, provincia di Messina, con possibilità spettante in base al punteggio maturato e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto.

A dimostrazione della fondatezza delle richieste dell'odierno ricorrente, ricorrendo nel caso in esame i presupposti *del fumus boni juris* e *del periculum in mora* che condizionano il ricorso ex art. 700

c.p.c. e la concessione dei conseguenti provvedimenti, sia consentito dedurre ed argomentare quanto segue:

Sul fumus boni juris:

E' giurisprudenza costante di tutti i Tribunali Italiani l'aver affermato il valore abilitante del titolo accademico, unitamente ai 24 CFU/CFA, dal momento che il ricorrente, in possesso sia del titolo accademico idoneo all'insegnamento che dei 24 CFU/CFA, vanta il possesso di un titolo ritenuto abilitante, secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.lgs 59/2017), sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015).

Tenendo conto della identità sostanziale della qualificazione didattico - abilitativa del ricorrente, che gli permetterà infatti di accedere ai prossimi concorsi, è del tutto evidente che escludere il ricorrente dalla prima fascia determinerebbe una disparità di trattamento fra situazioni analoghe. È *ictu oculi* evidente l'illegittimità costituzionale di tale situazione laddove la norma fosse così interpretata determinando una disparità di trattamento fra docenti con eguale qualificazione professionale nell'accesso alla prima fascia o anche ai concorsi tutti riservati ai docenti abilitati all'insegnamento, con illegittima esclusione del ricorrente. Secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, invece, ove si convenga che il possesso dei 24 Cfu consenta l'accesso anche alla prima fascia, è del tutto evidente che non si determina contrasto con la norma primaria in quanto tale "possibilità" è stata espressamente prevista dal legislatore a decorrere dalla tornata concorsuale in ciò confermando la perfetta equivalenza fra abilitazione e possesso dei 24 Cfu.



Pertanto, non vi può essere discriminazione a parità di condizione soggettiva (possesso di requisiti di accesso) nell'inserimento nelle graduatorie provinciali o anche nella partecipazione a procedure concorsuali tutte riservate a docenti abilitati. Per esempio, il Tribunale di Messina in data 7.01.2022, con ordinanza, ha confermato che “appare ragionevole ritenere, che, in tale mutato assetto normativo, i concetti di “abilitazione” e di “idoneità all’insegnamento” vadano complessivamente rivisitati e che pertanto devono riconoscersi in possesso del titolo di abilitazione anche gli aspiranti che abbiamo conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico e 24 CFU”.

B) Periculum in mora

Per quanto riguarda l'ulteriore requisito del cd. “periculum in mora”, per l'emissione del provvedimento cautelare, che afferisce ad un pregiudizio imminente ed irreparabile al diritto fatto valere in giudizio, occorre aggiungere l'assorbimento del fumus boni iuris, nel senso che se è conclamata la violazione di una norma di legge, non v'è periculum che tenga, ben potendosi configurare una condizione di subordinazione del periculum in mora stesso rispetto al fumus boni iuris. Questo rilievo porta alla conclusione, sposata da buona parte anche della dottrina, per la quale, ai fini dell'assumibilità della misura d'urgenza richiesta dalla parte, rimane particolarmente rilevante il valore alto del fumus boni iuris, rispetto al quale è anche sufficiente un livello di periculum in mora di minore spessore.

Ad ogni modo, nel caso di specie è evidente il grave e irreparabile pregiudizio che verrà creato al ricorrente laddove non venisse riconosciuto in via cautelativa il valore abilitante del possesso congiunto del Diploma di Laurea e dei 24 CFU, e conseguente immediato inserimento in prima fascia.

È bene inoltre evidenziare come la domanda principale ha ad oggetto una pronuncia dichiarativa in relazione al valore abilitante dei titoli, e quindi si prescinde dall'inserimento in graduatoria, che ne è una imminente conseguenza, il che evidenzia la sussistenza dell'attualità e la concretezza del periculum.

L'iter relativo agli incarichi di supplenze è stato chiarito dalla circolare del MIUR del 06.08.2021 in cui si evince chiaramente il vantaggio che il soggetto inserito in prima fascia ha rispetto agli aspiranti docenti inseriti in seconda fascia. Nella stessa circolare si fa inoltre riferimento a diversi aspiranti docenti inseriti con riserva in quanto “vincitori” di ricorsi cautelari a testimonianza di come ormai vi sia un



intendimento giurisprudenziale univoco in materia. In sintesi, il “periculum in mora” si sostanzia nella concreta possibilità, per il ricorrente, allorchè venga riconosciuta l’abilitazione all’insegnamento, di notificare il provvedimento ai fini dell’inserzione nelle superiori graduatorie, intese come I fascia GPS e II fascia delle graduatorie d’istituto; L’ammissione nella prima fascia delle GPS come è noto da diritto alle supplenze per gli insegnanti e addirittura, con un ultimo intervento normativo, il Legislatore, solo per l’anno scolastico 2021/22, ha consentito che proprio dalla prima fascia si possa attingere per l’agognata immissione in ruolo. Quanto sopra è stato di recente statuito dal Tribunale di Messina in ragione degli effetti sulle concrete possibilità di immissione in ruolo di tanti insegnanti. In ordine alla sussistenza del periculum in mora, il Giudice del lavoro di Messina, dott.ssa Rando, nella recente ordinanza del 14.01.2022 n. 999 ha statuito *“appare sussistere anche il periculum in mora, considerato che nelle more dei tempi del giudizio di merito rimarrebbe preclusa al ricorrente la possibilità di essere inserito nelle suddette graduatorie subendo così un pregiudizio alla professionalità non risarcibile per equivalente, essendogli pregiudicata la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa. Ciò anche tenuto conto della possibilità, dedotta dal ricorrente e documentata che il Miur tenga conto dei soggetti inseriti nella prima fascia per l’immissione in ruolo e a tempo determinato”*.

La recentissima modifica normativa di cui all’art. 59 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, difatti, ha messo un nuovo tassello nel percorso di reclutamento degli insegnamenti proprio in quanto, dopo la chiusura delle G.A.E. dal 2006, per la prima volta, si consente di attingere da graduatorie per titoli ai fini dell’attribuzione del ruolo.

Ma vi è di più! Il danno è ulteriormente aggravato (ed attuale) proprio in virtù della piena vigenza dell’art. 59 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 che introduce la possibilità di assumere, a tempo indeterminato, anche da G.P.S. ma solo dalla prima fascia consentendo dunque di accedere alla tutela d’urgenza ed impedendo la perdita di un contratto ed il verificarsi di un pregiudizio alla professionalità non altrimenti risarcibile.

Dunque riassumendo, nel caso che ci occupa il ricorrente è inserito in seconda fascia delle GPS e terza delle GI per le classi di concorso in premessa specificate.



Pertanto, il ricorrente deve essere inserito nella prima fascia delle GPS e seconda delle GI per la classe di concorso sopra elencata considerando che il decorrere del tempo, in attesa della definizione del giudizio di merito, comporta un inevitabile e irreparabile danno alla professionalità, non risarcibile per equivalente, pregiudicando la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa.

In merito si citano diverse ordinanze cautelari del Tribunale di Messina del 05.03.2022 (G.L. dott.ssa Bonanzinga), del 31.01.2022 (G.L. Bellino), del 22.02.2022 (G.L. La Face), del 14.02.2022 (Bonanzinga), del 09.02.2022 (G.L. Totaro) nonché sentenze del 02.03.2022 e 07.07.2022 (G.L. Bellino), 05.05.2022 (G.L. La Face), 09.06.2022 (G.L. Bonanzinga), 12.07.2022 (G.L. Totaro) di accoglimento totale sia della fase cautelare che del merito.

Tutto ciò premesso, il ricorrente, come sopra rappresentata e difesa ed elettivamente domiciliata, con il presente ricorso

CHIEDE CHE

l'On. Tribunale di Messina, sezione Lavoro, previa fissazione -dell'udienza di comparizione- per tutti i su esposti motivi, rigettata ogni contraria eccezione o difesa, di voler accogliere le seguenti domande e

CONCLUSIONI

1) In via cautelare: Accertare, Ritenere e Dichiarare la presenza *del fumus boni Juris* e del *periculum in mora* e, quindi, che la ricorrente dispone di un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal possesso congiunto della Laurea Magistrale a ciclo Unico e dei 24 CFU;

2) per l' effetto di cui al punto 1), Ordinare al Ministero resistente di inserire immediatamente il ricorrente nella prima fascia delle graduatorie provinciali supplente, personale docente, per la propria classe concorsuale, prov. di Messina, con posizione spettante in base al punteggio maturato e nella seconda fascia delle graduatorie d' istituto;

3) NEL MERITO: Accertare, Ritenere e Dichiarare che il ricorrente dispone di un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal possesso congiunto della Laurea Magistrale a ciclo Unico e 24 CFU, con riferimento alle classi di concorso A-046;



1) per l'effetto di cui al punto 3) Ordinare al Ministero convenuto, di inserire la dott.essa Maria Diana Ridolfo nella prima fascia delle graduatorie provinciali supplente, personale docente, per le sopra citate classi di concorso, prov. di Messina, con posizione spettante in base al punteggio maturato e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto.

2) Condannare il Ministero dell'istruzione, Università e Ricerca in persona del Ministro protempore al pagamento delle spese e compensi di causa da distrarsi in favore dello scrivente legale che si dichiara antistatario.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI

NOTIFICA EX ART 151 C.P.C.

VISTO il superiore ricorso ex art. 700 e 414 c.p.c. vertente tra la dott.essa Maria Diana Ridolfo ed il MIUR;

RITENUTO che nel procedimento possono ritenersi contro interessati gli ulteriori docenti indicati nelle graduatorie;

RITENUTO che la notifica ai contro interessati può essere effettuata esclusivamente ai sensi dell'art. 151 c.p.c., stante il notevole numero di destinatari;

RITENUTO che la notifica - notizia può essere garantita mediante pubblicazione integrale nel sito del MIUR di tutti gli atti di legge;

RITENUTO che la chiesta notifica ex art. 151 c.p.c. e da ritenersi ad integrazione della notifica prevista per legge alla parte resistente;

CIO' VISTO E RITENUTO

Il ricorrente dott.essa Maria Diana Ridolfo

CHIEDE



All 'ill.mo Giudice adito, di volere autorizzare, qualora lo reputi necessario, la notifica degli atti di legge ai sensi dell'art. 151 cpc, adottando all'uopo ogni eventuale ulteriore provvedimento, come per legge, nel Sito Istituzionale del MIUR al quale richiedere la pubblicazione degli atti.

Si allega:

procura alle liti;

- copia certificato di laurea all.1;
- copia attestazione conseguimento 24 cfu all.2;
- copia domanda inserimento graduatoria II fascia del 29/07/2020 all.3;
- copia domanda inserimento graduatoria II fascia del 26/05/2022 all.4;
- copia O.M 112/2022 all.5;
- autocertificazione esonero contributo unificato all.6;

Si dichiara che il ricorrente è esente dal pagamento del contributo unificato in quanto il ricorrente è titolare di un reddito inferiore al triplo di 11,493,82 ossia inferiore a 35,240,00 ai sensi dell'art. 9 c. 1 bis che richiama l'art. 13 c. 3 DPR 115/2002)

Brolo-Messina 14/09/2022

Avv. Carmelina Giuffrè

